

Regolamento dell'associazione GASteju

Disposizioni generali

Articolo 1

Il presente regolamento è in fase di costruzione, in questa fase sarà sottoposto all'attenzione ed alla modifica da parte dell'assemblea e dei singoli soci.

Alla fine di un periodo di prova di 90 giorni questo articolo verrà soppresso ed a suo posto potrà essere usata la dicitura "Il presente regolamento è valido per tutti i soci presenti e futuri dell'associazione. La sua validità avrà decorrenza dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci fino alla durata dell'associazione stessa."

Articolo 2

Modifiche

Il presente regolamento potrà essere sottoposto alla riscrittura parziale o totale di ogni singolo articolo da parte di ogni socio. Tutte le modifiche, per entrare in vigore, dovranno essere approvate da una maggioranza qualificata di soci.

Articolo 3

Il regolamento è una fonte normativa subordinata allo statuto e non può quindi modificarne le disposizioni.

Vita associativa

Articolo 4

Può divenire socio chiunque abbia raggiunto la maggiore età e ne faccia richiesta.

Dovrà inoltre sottoscrivere la liberatoria per il trattamento dei dati personali (legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni) e provvedere a fornire un indirizzo (possibilmente Mail o cellulare) necessario per le comunicazioni dell'associazione.

All'aspirante socio dovranno essere messi a disposizione Statuto e Regolamento dell'associazione.

Articolo 5

Al fine di dar modo di condividere e di verificare le finalità e le modalità di partecipazione all'associazione, ai nuovi soci viene concesso un periodo di prova di massimo 60 giorni entro il quale egli dovrà regolarizzare la propria adesione.

Articolo 6

Il nuovo socio è tenuto a versare la quota di iscrizione e la quota sociale per l'anno di riferimento all'atto dell'adesione.

La quota di iscrizione è pari a 10 €.

La quota sociale è stabilita annualmente dal Comitato Direttivo

Articolo 7

I soci hanno l'obbligo di partecipare alle eventuali spese straordinarie nei modi e nei tempi stabiliti dall'assemblea.

Articolo 8

Il rapporto associativo ha durata annuale e deve essere rinnovato ogni anno. Il pagamento della quota annuale costituisce rinnovo automatico.

Articolo 9

I soci all'atto dell'iscrizione accettano integralmente lo Statuto ed il Regolamento.

Essi sono tenuti a partecipare attivamente e promuovere la vita e la crescita dell'associazione.

La partecipazione è al tempo stesso un diritto ed un dovere del socio, compatibilmente con le sue attitudini e compatibilità; il rapporto associativo è infatti volontario, non retribuito e fondato sulla collaborazione. Tutti i soci, regolarmente iscritti, hanno diritto alla presa visione della documentazione dell'Associazione, e quindi alla consultazione del Libro dei Soci, del Libro Cassa, dei Verbali delle Assemblee e delle Relazioni dell'Attività.

articolo 10

Qualsiasi socio che commette una o più violazioni alle norme che regolano la vita dell'Associazione, può essere sottoposto a provvedimento disciplinare da parte del Consiglio Direttivo.

In particolare, le violazioni che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari sono:

- assenza ingiustificata al turno di distribuzione dei vari prodotti;
- mancato pagamento della quota associativa e/o dei prodotti acquistati;
- uso improprio del nome e della documentazione dell'Associazione.

I provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci spettano al Consiglio Direttivo e sono:

- richiamo verbale
- richiamo scritto;
- espulsione.

Il richiamo verbale viene applicato in caso di violazioni come elencate all'articolo precedente.

Il richiamo scritto viene applicato al socio che persevera nelle inadempienze dopo essere stato già richiamato verbalmente.

Al perdurare della situazione di inadempienza il socio viene sospeso da qualsiasi attività dell'Associazione.

Articolo 11

I soci che per ragioni indipendenti dalla loro volontà, dovessero versare in situazioni di disagio personale e/o economico, potranno usufruire di agevolazioni, esoneri o sostegno da parte dell'associazione, in attuazione dei principi di solidarietà e cooperazione che ne caratterizzano l'azione.

Articolo 12

I soci cessano di far parte dell'associazione per dimissioni, eccesso di morosità, indegnità conclamata, o morte.

La perdita della qualifica di socio, per qualsiasi motivo avvenga, comporta la perdita di qualsiasi diritto sul patrimonio dell'associazione.

Organi sociali

Assemblea dei soci

Articolo 13

L'assemblea dei soci è l'organo principale e plenipotenziario dell'associazione. Questa può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea straordinaria viene convocata per la modifica dello statuto, questo potrà essere modificato solamente da una maggioranza qualificata dei soci.

L'assemblea ordinaria ha validità solo se sono presenti la maggioranza degli aventi diritto.

Articolo 14

Ogni socio impedito a presenziare l'assemblea può delegare un proprio familiare o un socio, non è possibile esercitare la delega per più di un socio.

Le deliberazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone o e nei casi in cui l'assemblea lo ritenga necessario.

Articolo 15

Oltre il presidente l'assemblea può, al fine di migliorare le attività, nominare dei delegati anche per ogni singola attività dell'associazione. I delegati restano in carica fino al termine dell'attività per cui sono stati nominati o fino alla loro sostituzione, e sono sottoposti al coordinamento del presidente.

Articolo 16

Riguardo ai seguenti organi sociali: Presidente, Comitato Direttivo e Tesorerie si fa riferimento a quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione.

Articolo 17

Il segretario ha il compito conservare tutta la documentazione prodotta dall'associazione. E' responsabile della conservazione e del trattamento dei dati personali dei soci. E' sua cura la stesura e la conservazione dei verbali degli organi sociali.

Articolo 18

Nell'ambito delle attività dell'associazione l'assemblea può istituire dei Gruppi Progetto Lavoro. I GPL sono costituiti per allargare a tutti la partecipazione alle attività dell'associazione possono avere mandato temporaneo o permanente.

Articolo 19

Il GPL deve essere formato da un coordinatore e da almeno altri due soci. La partecipazione al GPL è libera e ogni socio può partecipare a più di un GPL. Non è possibile invece fare il coordinatore di più di un GPL. Qualora venga meno il numero minimo di partecipanti il Gruppo viene sciolto.

Fasi salienti dell'attività del GAS

Distribuzione dei prodotti

Articolo 20

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla distribuzione dei prodotti ordinati dai soci.

Articolo 21

Il calendario dei turni verrà riempito in base alle crescenti necessità dell'associazione.